Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Lunedì, 19 settembre 1927 - Anno V — Numero 217

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1927 - Anno V, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1896.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1587.

Fusione della Cassa di risparmio di Poggio San Marcello con quella di Jesi.

N. 1587. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Poggio San Marcello con quella di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1897.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1588.

Fusione della Cassa rurale di Fossato di Vico con la Cassa di risparmio di Perugia.

N. 1588. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa rurale di Fossato di Vico con la Cassa di risparmio di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1898.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1589.

Fusione della Cassa di risparmio di Maiolati con quella di Cupramontana.

N. 1589. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Maiolati con quella di Cupramontana.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1899.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1590.

Fusione della Cassa di risparmio di Gatteo con quella di Cesena.

N. 1590. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Gatteo con quella di Cesena.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1900.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1591.

Fusione della Cassa di risparmio di Verucchio con quella di Rimini.

N. 1591. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Verucchio con quella di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1901.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1592.

Fusione della Cassa di risparmio di Filottrano con quella di Jesi.

N. 1592. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Filottrano con quella di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1902.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1593.

Fusione della Cassa di risparmio di Arcevia con quella di Fabriano.

N. 1593. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Arcevia con quella di Fabriano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1903.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1594.

Fusione della Cassa di risparmio di Castelplanio con quella di Jesi.

N. 1594. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Castelplanio con quella di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1904.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1595.

Fusione della Cassa di risparmio di Montecarotto con quella di Jesi.

N. 1595. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Montecarotto con quella di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1905.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1596.

Fusione della Cassa di risparmio di Ostra Vetere con quella di Jesi.

N. 1596. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Ostra Vetere con quella di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1906.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927, n. 1597.

Fusione della Cassa di risparmio di Castelfidardo con quella di Loreto.

N. 1597. R. decreto 5 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Castelfidardo con quella di Loreto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1907.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1598.

Fusione della Cassa di risparmio di Morciano di Romagna con quella di Rimini.

N. 1598. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Morciano di Romagna con quella di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1908.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1599.

Fusione della Cassa di risparmio di Silandro con quella di Merano.

N. 1599. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Silandro con quella di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1909.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1600.

Fusione della Cassa di risparmio di Modigliana con quella di Forlì.

N. 1600. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Modigliana con quella di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1910.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1601.

Fusione della Cassa di risparmio di Este con quella di Padova.

N. 1601. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Este con quella di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1911.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1602.

Fusione della Cassa di risparmio di Palombara Sabina con quella di Roma.

N. 1602. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Palombara Sabina con quella di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1912.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1603.

Fusione della Cassa di risparmio di Caldarola con quella di Tolentino.

N. 1603. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Caldarola con quella di Tolentino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1913.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1604.

Fusione della Cassa di risparmio di Bracciano con quella di Roma.

N. 1604. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Bracciano con quella di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1914.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1605.

Fusione della Cassa di risparmio di Ostra con quella di Jesi.

N. 1605. R. decreto 19 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Ostra con quella di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1915.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1606.

Fusione della Cassa di risparmio di Brescello con quella di Boretto.

N. 1606. R. decreto 12 agosto 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Brescello con quella di Boretto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1927.

Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito il marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Considerata l'opportunità di emanare delle norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Esportazione dalla Sicilia dei limoni e dei verdelli.

Le ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia di *limoni* (limoni d'inverno) e di *verdelli* (limoni d'estate), sono tenute all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *primissima* o di *prima* o di *terza* scelta. Sono da intendersi di *primissima* i frutti di forma regolare, senza apprezzabili deformazioni, lisci, di colore normale, di lunga conservabilità, esenti da Parlatoria ziziphi (volg. *nera*), da Crisomphalus dictiospermi (volg. *bianca-rossa*), da lesioni, (volg. dette *piticchie*) e da *ruggine*. Sono da intendersi di *prima* i frutti non assolutamente perfetti, con lievi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, con scorza un pò rugosa, di lunga conservabilità, esenti dalle suddette cocciniglie e da lesioni. Sono da intendersi di *terza* i frutti meno belli, di forma irregolare, con scorza rugosa e con protuberanze, esenti dalle suddette cocciniglie e da lesioni che pregiudichino la resistenza e la conservabilità dei frutti durante il viaggio. Da tutte e tre le suddette categorie di frutti sono esclusi quelli cosidetti *scaldati* e *gommati*.

Le eventuali tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti saranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte tanto per la fodera delle casse come per l'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare per le scritte la lingua del paese di importazione e, per incartare, carta velina bianca e di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi *casse* di legno di faggio stagionato tipo Croazia, a due compartimenti, con *testate* dello spessore di mm. 18-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi, purchè bene adattati e rafforzati, e purchè uno di questi non sia inferiore ai due terzi dell'altezza totale della testata; con *tramezzo* centrale di due o tre pezzi bene combacianti, con *sponde* di spessore minimo di mm. 4, di un solo pezzo o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* di spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* di due pezzi e un listello, di spessore di mm. 3. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

IMPACCO SICILIANO.

Nell'*impacco siciliano* il coperchio della cassa chiusa appare convesso; i frutti sono disposti nella cassa « per filato ».

Limoni (da ottobre a giugno):

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa di limoni sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 300 frutti	68.5	33.5 × 27.5	40 –
» 360 »	69 –	33.5 × 26 –	40 –
» 330 »	68.5	33.5 × 27.5	42 –
» 504 »	68.5	33.5 × 27.5	48.5
Cassetta da 150 frutti	69 –	34 – × 19 –	28 –
» 250 »	69 –	34 – × 32 –	45-46
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti	76 –	37.5 × 30 –	52 –

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato, salvo quanto previsto dal successivo comma:

per la cassa da 300 frutti . . . . . . gr. 100
» » 360 » . . . . . . » 87
» » 330 » . . . . . . » 87
» » 504 » . . . . . . » 70
» cassetta 150 » . . . . . . » 120
» » 250 » . . . . . . » 120
» cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti . . . . » 120

E' consentita una tolleranza del 5 per cento in meno sui suddetti pesi minimi per non oltre il 5 per cento dei frutti di ciascuna cassa.

In circostanze speciali di grande sviluppo dei limoni, nel marzo-aprile, per le pezzature da 300 e da 360 sono ammesse le seguenti dimensioni per le casse relative:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 300 frutti.	69	34 × 28	43
» 360 »	70	34 × 26.5	42

Verdelli (da luglio a settembre):

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa di verdelli sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 300 frutti.	68 –	33 – × 27 –	40
» 360 »	68 –	33 – × 25.5	39
» 330 »	68 –	33 – × 27 –	41
» 504 »	68 –	33 – × 27 –	45
Cassetta da 150 frutti.	68 –	33.5 × 17.5	26-27
» 250 »	69 –	34 – × 32 –	45-46
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti.	75 –	36 – × 29 –	52

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato, salvo quanto previsto dal successivo comma:

per la cassa da 300 frutti . . . . . . gr. 100
» » » 360 » . . . . . . » 87
» » » 330 » . . . . . . » 87
» » » 504 » . . . . . . » 70
» cassetta » 150 » . . . . . . » 120
» » » 250 » . . . . . . » 120
per la cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti. . . . . » 120

E' consentita una tolleranza del 5 per cento in meno sui suddetti pesi minimi per non oltre il 5 per cento dei frutti di ciascuna cassa.

IMPACCO AMERICANO.

Nell'*impacco americano* il coperchio della cassa chiusa appare piano; i frutti sono disposti nella cassa diagonalmente e devono essere di grandezza uniforme.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Per i limoni:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa	
	cm.	cm.	Kg.	
Cassa da 300 frutti . .	68 –	32.5 × 28.–	41 –	American style
» 360 » . .	68 –	32.5 × 26.5	39.5	American style
» 432 » . .	68 –	32.5 × 25 –	38 –	American style
» 490 » . .	68 –	32.5 × 28 –	42 –	American style
Mezza cassa da 160 frutti	69 –	33.5 × 20 –	28 –	American style
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti	76 –	36.5 × 31 –	56 –	Per l'Inghilterra

Per i verdelli:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa	
Cassa da 300 frutti . .	67.5	32.– × 27.5	40 –	American style
» 360 » . .	67.5	32 – × 25.5	38.5	American style
» 432 » . .	67.5	32 – × 25 –	36 –	American style
» 490 » . .	67.5	32 – × 27.5	40 –	American style
Mezza cassa da 160 frutti	67.5	32 – × 19.5	26 –	American style
Cassa grande « uso Inghilterra » (case) da 300 frutti	75 –	35 – × 30 –	53 –	Per l'Inghilterra

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni o verdelli per l'esportazione, sia con impacco siciliano, sia con impacco americano, deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *primissima* o *prima* o *terza* e quella del contenuto *Limoni* o *Verdelli*; sulla metà destra, il nome e la sede della ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 2.

Esportazione dalla Sicilia dei limoni per confezioni (Confectionery lemons).

Le ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia dei *limoni per confezioni* (confectionery lemons), sono tenute all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

Sono da intendersi compresi nella categoria dei limoni per confezioni i limoni venduti generalmente a peso per canditi o marmellate.

IMBALLAGGIO.

Per la spedizione all'estero dei limoni per confezioni sono ammessi solo due tipi di casse:

1° — cassa da 70 libbre inglesi in arrivo: peso lordo minimo in partenza Kg. 40; misure esterne della cassa: lunghezza cm. 68,5, larghezza cm. 33,5, altezza cm. 27,5;

2° — cassa da 100 libbre inglesi in arrivo: peso lordo minimo in partenza Kg. 57; misure esterne della cassa: lunghezza cm. 79, larghezza cm. 39, altezza cm. 27.

Numero dei frutti: 360, oppure 420, oppure, nell'impacco misto, 360-420.

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni per confezioni (Confectionery lemons) da esportare deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore, il peso lordo minimo e il peso netto minimo;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *Confectionery lemons*; sulla metà destra, il nome e la sede della ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Ne lcaso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 3.

Esportazione dalla Sicilia delle arance.

Le ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia di *arance bionde* (comuni sferiche o subsferiche), di *arance sanguinelle* (con venature rosse negli spicchi), di *arance sanguigne* (rosse all'interno e all'esterno) e di *arance ovali*, sono tenute alla osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti da esportare devono essere di *primissima* o di *prima* scelta. Sono da intendersi di *primissima* quelli perfetti di forma, lisci, di grandezza uniforme, ben colorati, esenti da cocciniglie, resistenti e lungamente conservabili. Sono da intendersi di *prima* quelli di grandezza uniforme, non assolutamente perfetti, con scorza più grossa, sempre esenti da cocciniglie, di colore più pallido.

Le eventuali tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti saranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina e per i disegni e le scritte, con raccomandazione di usare, per queste ultime, la lingua del paese d'importazione, e, per l'avvolgimento dei frutti, carta velina bianca di qualità fine.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi *casse* di legno di faggio, stagionato, tipo Croazia, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi, purchè bene adattati e rafforzati e purchè uno di essi non sia inferiore ai due terzi dell'altezza totale della testata; con *tramezzo* centrale di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* di spessore minimo di mm. 4, di un solo pezzo, o, al massimo, con un listello di non oltre cm. 3 di altezza; con *fondo* di spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* di due pezzi e un listello, di mm. 3 di spessore. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli di rinforzo.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 128 frutti	69	34 × 32 –	42
» 160 »	68	34 × 27.5	37
» 200 »	69	34 × 25 –	35
» 300 »	68	34 × 27.5	39
» 360 »	69	34 × 25 –	36
Mezza cassa da 64 frutti	69	34 × 16 –	22
» » 80 »	68	34 × 14 –	20
» » 100 »	69	34 × 12.5	19
» » 150 »	68	28 × 16 –	21
» » 180 »	68	28 × 16 –	19

PESO MEDIO DEI FRUTTI.

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito, e con salvezza, in ogni caso, dell'uniforme grandezza dei frutti — il peso medio delle arance potrà variare entro i limiti appresso indicati:

per la cassa da	128 frutti	da gr.	270	a gr.	290
» »	160 »	»	190	»	200
» »	200 »	»	145	»	150
» »	300 »	»	105	»	115
» »	360 »	»	80	»	85
» »	64 »	»	270	»	290
» »	80 »	»	190	»	200
» »	100 »	»	145	»	150
» »	150 »	»	105	»	115
» »	180 »	»	80	»	85

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance per l'esportazione all'estero dalla Sicilia deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *primissima* o *prima* e quella del contenuto *Arance bionde* o *Arance sanguinelle* o *Arance sanguigne* o *Arance ovali*; sulla metà destra, il nome e la sede della Ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 4.

Esportazione dalla Sicilia delle arance amare (Bitters).

Le ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dalla Sicilia delle *arance amare* (Bitters), sono tenute all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

PEZZATURE E DIMENSIONI DELLE CASSE.

L'esportazione delle arance amare (Biters) è consentita unicamente per le pezzature e con casse delle dimensioni stabilite come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza)
	cm.	cm.
Cassa da 160 frutti	67.5	33.5 × 27.5
» 200 »	67 –	33 – × 25 –
» 240 »	67 –	33 – × 23.5
» 300 »	67 –	33 – × 27 –
» 360 »	67 –	33 – × 25 –

Cassa grande di Confectionery bitters: lunghezza cm. 80; larghezza cm. 38; altezza cm. 28; peso lordo minimo kg. 48.

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance amare (Bitters) da esportare deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *Bitters*; sulla metà destra, il nome e la sede della Ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Per le arance amare destinate ai confezionieri l'indicazione sulla metà sinistra deve essere « *Confectionery bitters* ».

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 5.

Esportazione dei limoni di Maiori.

Le ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dei *limoni di Maiori,* sono tenute all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI LIMONI DA ESPORTARE.

Sono ammessi all'esportazione all'estero unicamente i frutti di *prima* o di *seconda* o di *terza* scelta. Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di lunga conservabilità, senza visibili deformazioni, ben colorati (colore chiaro), esenti da cocciniglie. Sono da intendersi di *seconda* quelli leggermente ruvidi, con piccoli difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, esenti da cocciniglie. Sono da intendersi di *terza* i limoni che, non avendo i caratteri di quelli della prima e della seconda, non rappresentano però lo scarto. Nello scarto, non adatto all'esportazione, si intendono compresi tutti i frutti che non abbiano resistenza, che siano troppo maturi, con molte imperfezioni, invasi da cocciniglie, con ferite fresche.

Le eventuali tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti saranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CONFEZIONAMENTO.

Ciascun frutto deve essere incartato in carta velina bianca; vi è libertà per le eventuali scritte e disegni. Per la fodera interna delle casse è lasciata libertà all'esportatore di usare anche carta colorata, purchè di colore non troppo appariscente e vistoso.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi *casse* di legno di pioppo stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo, (una sola di esse potrà in via eccezionale essere di due pezzi purchè bene adattati e rafforzati); con *tramezzo* centrale di due o tre pezzi perfettamente combacianti; con *sponde* dello spessore di mm. 8-10, di due pezzi perfettamente combacianti; con *coperchio* dello spessore di mm. 5, di tre pezzi anche sovrapposti; con *fondo* dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi perfettamente combacianti. Sono ammessi tre cerchi di castagno inchiodati, all'esterno.

TIPO DELL'IMBALLAGGIO,
DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Il tipo dell'imballaggio, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Tipo dell'imballaggio	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 83 per 300 limoni	83	42 × 37	82
» del 7 » »	80	41 × 35	63
» da 78 » »	78	39 × 33	55
» » 74 » »	74	36 × 30	45
» » 68 » »	68	34 × 28	38
» » 68 *bis* » »	68	32 × 26	32
Mezza cassa da 80 per 300 limoni	80	41 × 24	43
» 78 » »	78	40 × 24	38
Cassa da. . . . . . 360 »	68	32 × 26	32
» . . . . 420 »	96	41 × 35	76
» . . . . 420 »	92	38 × 32	65

PESO MINIMO DEI FRUTTI.

In ogni cassa dei singoli tipi sopra specificati — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato:

per la cassa da 83 per 300 limoni	gr. 210
» » del 7 » »	» 160
» » da 78 » »	» 135
» » » 74 » »	» 112
» » » 68 » »	» 95
» » » 68 bis » »	» 82
» mezza cassa da 80 per 300 limoni .	» 113
» » » » 78 » » .	» 100
» cassa da 360 limoni	» 68
» » » 420 »	» 135
» » » 420 »	» 118

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni di Maiori per l'esportazione all'estero deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *prima* o *seconda* o *terza* e quella del contenuto *Limoni di Maiori;* sulla metà destra, il nome e la sede della Ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 6.

Esportazione delle arance di Sorrento o del Salernitano.

Le Ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero delle *arance di Sorrento* o *del Salernitano,* sono tenute all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DELLE ARANCE DA ESPORTARE.

Sono ammessi all'esportazione unicamente i frutti di *prima* o di *seconda* scelta. Sono da intendersi di *prima* i frutti lisci, a superficie regolare, esenti da cocciniglie, ben colorati. Sono da intendersi di *seconda* quelli di colore più pallido.

Le eventuali tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti saranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CONFEZIONAMENTO.

Ciascun frutto deve essere incartato in carta velina bianca; vi è libertà per le eventuali scritte e disegni. Per la fodera interna delle casse è lasciata libertà all'esportatore di usare anche carta colorata, purchè di colore non troppo appariscente e vistoso.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi *casse* di legno di pioppo stagionato, a due compartimenti; con *testate* dello spessore di mm. 20, di regola di un pezzo (una sola di esse potrà essere in via eccezionale di due pezzi purchè bene adattati e rafforzati), con *tramezzo* centrale di due o tre pezzi perfettamente combacianti; con *sponde* dello spessore di millimetri 8-10, di due pezzi perfettamente combacianti; con *fondo* dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi perfettamente combacianti; con *coperchio* dello spessore di mm. 5, di tre pezzi, anche sovrapposti. Sono ammessi all'esterno tre cerchi di castagno, inchiodati.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 160 frutti.	67	33 - × 27.5	35
» 200 »	67	33 - × 24.5	32
» 300 »	67	33 - × 27.5	37
» 160 » (large) . .	71	36 - × 30 -	42
» 200 » » . .	71	35.5 × 27 -	39

PESO MEDIO DEI FRUTTI.

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito, e con salvezza, in ogni caso, dell'uniforme grandezza dei frutti — il peso medio delle arance potrà variare entro i limiti appresso indicati:

per la cassa da 160 frutti	. . .	da gr. 190 a 200
» » 200 »	. . .	» 135 » 145
» » 300 »	. . .	» 105 » 115
» » 160 »	(large)	» 225 » 235
» » 200 »	»	» 165 » 175

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance di Sorrento o del Salernitano per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *Arance di Sorrento* o *Arance di Salerno;* sulla metà destra, il nome e la sede della Ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 7.

Esportazione dal Gargano dei limoni di Rodi.

Le Ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dal Gargano dei *limoni di Rodi,* sono tenute all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *primissima* o di *prima* scelta. Sono da intendersi di *primissima* i frutti immuni da qualsiasi difetto, di forma regolare, con qualche macchia puntiforme. Sono da intendersi di *prima* i frutti di forma un poco irregolare o limitatamente coperti di macchie, esenti da lesioni che ne pregiudichino la resistenza ai lunghi viaggi.

Le eventuali tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti saranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina di avvolgimento dei frutti e per le scritte e i disegni stampati su di essa. Si raccomanda però l'uso della lingua del paese d'importazione per le scritte, e di carta velina bianca e fine per incartare. Qualora per le fodere interne delle casse si usi carta colorata, si raccomanda che non sia di colore troppo vistoso e appariscente.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi *casse* di legno di faggio stagionato uso Croazia, a due compartimenti, con *testate* dello spessore di mm. 18-20, di regola di un solo pezzo entrambe o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi bene combacianti e rafforzati e purchè uno di questi non sia inferiore ai due terzi dell'altezza totale della testata; con *tramezzo* centrale di mm. 18 di spessore, di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* di mm. 3-4 di spessore, di un solo pezzo o, al massimo, e per una sola di esse, di due pezzi, uno dei quali non inferiore ai due terzi dell'altezza totale della sponda; con *fondo* di mm. 3-4 di spessore, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* di mm. 2-3 di spessore, di due o tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa, sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza della cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
Per i limoni di 1° taglio (maggio-luglio).			
	cm.	cm.	kg.
Cassa da 200 frutti	71	35 - × 30 -	40
» 300 »	69	34.5 × 29 -	42
» 360 »	68	33 - × 26.5	35
Mezza cassa da 120 frutti. . .	70	35 - × 21 -	30
» » 150 » . . .	70	35 - × 21 -	30
Per i limoni di 2° taglio (agosto-settembre).			
Cassa da 300 frutti	64	31.5 × 25.5	28
» 360 »	62	31.0 × 24.5	26

PESO MINIMO DEI FRUTTI.

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito — non potrà essere incluso alcun frutto di peso inferiore a quello appresso indicato:

Per i limoni di 1° taglio.

per la cassa da	200 frutti	gr.	130
» »	300 »	»	95
» »	360 »	»	70
» mezza cassa da	120 »	»	160
» » »	150 »	»	130

Per i limoni di 2° taglio.

per la cassa da	300 frutti	gr.	70
» »	360 »	»	50

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni di Rodi per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra, l'indicazione *primissima* o *prima* e quella del contenuto *Limoni di Rodi* (1° *taglio*) o *Limoni di Rodi* (2° *taglio*); sulla metà destra, il nome e la sede della ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 8.

Esportazione dal Gargano delle arance di Rodi.

Le ditte autorizzate a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dal Gargano delle *arance di Rodi*, sono tenute alla osservanza delle norme qui appresso indicate.

SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *primissima* o di *prima* scelta. Sono da intendersi di *primissima* i frutti immuni da qualsiasi difetto, regolari di forma, con qualche macchia puntiforme. Sono da intendersi di *prima* i frutti di forma un poco irregolare o limitatamente coperti di macchie, con scorza grossa, esenti da lesioni che ne pregiudichino la resistenza ai lunghi viaggi.

Le eventuali tolleranze consigliate dall'andamento della stagione e dei raccolti saranno stabilite di volta in volta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina di avvolgimento dei frutti e per le scritte e i disegni stampati su di essa. Si raccomanda però l'uso della lingua del paese d'importazione per le scritte, e di carta velina bianca e fine per incartare. Qualora per le fodere interne delle casse si usi carta colorata si raccomanda che non sia di colore troppo vistoso e appariscente.

IMBALLAGGIO.

Per l'imballaggio devono usarsi *casse* di legno di faggio stagionato uso Croazia, a due compartimenti, con *testate* dello spessore di mm. 16-18, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi bene combacianti e rafforzati, purchè uno di questi non sia inferiore ai due terzi dell'altezza totale della testata; con *tramezzo* centrale di mm. 18 di spessore di due o tre pezzi bene combacianti; con *sponde* di mm. 3-4 di spessore, di un solo pezzo o, al massimo, e per una sola di esse, di due pezzi uno dei quali non inferiore ai due terzi dell'altezza totale della sponda; con *fondo di* mm. 3-4 di spessore, di due o tre pezzi bene combacianti e non mai sovrapposti; con *coperchio* di mm. 2-3 di spessore, di due o tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati.

PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa, sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza dalle cassa	Dimensioni delle testate (largh. e altezza)	Peso lordo minimo della cassa
	cm.	cm.	Kg.
Cassa da 128 frutti	69 -	34.5 × 29 -	32
» 160 »	66.5	33 - × 27 -	33
» 200 »	66.5	33 - × 24 -	30
» 300 »	66.5	32 - × 26.5	33
» 360 »	66.5	32 - × 24 -	28
Mezza cassa da 64 frutti. . .	69 -	34.5 × 14.5	17
» 80 » . . .	66.5	33 - × 13.5	17
» » 100 » . . .	66.5	33 - × 12.5	17
» » 150 » . . .	66.5	32 - × 13 -	17
» » 180 » . . .	66.5	32 - × 12 -	16

PESO MEDIO DEI FRUTTI.

In ogni cassa delle singole pezzature sopra specificate — fermo restando il rispettivo peso lordo minimo stabilito, e con salvezza, in ogni caso, dell'uniforme grandezza dei frutti — il peso medio delle arance potrà variare entro i limiti appresso indicati:

per la cassa da 128 frutti . . . da gr. 190 a 200
» » 160 » . . . » » 160 » 170
» » 200 » . . . » » 120 » 130
» » 300 » . . . » » 90 » 100
» » 360 » . . . » » 65 » 75
» mezza cassa da 64 frutti » » 190 » 200
» » » » 80 » » » 160 » 170
» » » » 100 » » » 120 » 130
» » » » 150 » » » 90 » 100
» » » » 180 » » » 65 » 75

INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance di Rodi per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

a) su di una testata: il marchio nazionale (a inchiostro nero), la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa;

b) su di un fianco: sulla metà sinistra unita alla testata di cui sopra l'indicazione *primissima* o *prima* e quella del contenuto *Arance di Rodi;* sulla metà destra il nome e la sede della ditta autorizzata all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione.

Nel caso di casse involte in juta o in sacco le indicazioni suindicate sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 9.

Esportazione dei limoni e delle arance dalla Calabria.

Per l'esportazione dei limoni e delle arance dalla Calabria hanno vigore le norme indicate per l'esportazione degli agrumi dalla Sicilia.

Art. 10.

Esportazione di mandarini.

Può essere autorizzato l'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dei mandarini con l'osservanza delle norme che l'Istituto nazionale per l'esportazione stabilirà caso per caso.

Notizie da fornire con la domanda di autorizzazione.

Le ditte richiedenti tale autorizzazione devono specificare nella domanda:

a) le caratteristiche, per grandezza e qualità, dei mandarini da esportare, il luogo di produzione e le località verso le quali è diretta la loro esportazione;

b) il confezionamento che intendono di usare per i loro prodotti;

c) l'imballaggio che intendono di adoperare, depositandone il tipo;

d) quali sono le scritte che reputano necessarie sulla parte esterna dell'imballaggio.

L'autorizzazione concessa stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 11.

Autorizzazione di deroga alle presenti norme.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso del marchio nazionale in deroga alle presenti norme, esclusivamente per prodotti agrumari racchiusi in imballaggi speciali che rappresentino, a giudizio dell'Istituto, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici fissati in queste norme.

L'autorizzazione speciale di cui sopra stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1928.

Roma, addì 12 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che, con lettera in data 15 settembre 1927, è stato presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, col quale si disposero sgravi e agevolazioni varie in materia di imposte dirette e di tasse sugli affari.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1279, che definisce i rapporti con i devolventi di diritti a contributo e di aree all'Unione edilizia nazionale.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1280, recante agevolazioni per la concessione di alloggi e per le ricostruzioni nelle località danneggiate da terremoti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 29, dal 18 al 24 luglio 1927 (Anno V)

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Avellino	Calitri	O	—	1
Bari	Molfetta	B	—	1
Bergamo	Castione della Pres.	B	—	2
Id.	Vilminore	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Brescia	B	—	4
Id.	Capriano del Colle	B	—	1
Campobasso	Mafalda	B	—	1
Id.	S. Giovanni in G.	O	1	—
Catanzaro	Monteleone di Cal.	B	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Id.	S. Costantino Calab.	B	—	2
Chieti (*a*)	Monteferrante	O	20	—
Id.	S. Salvo	B	5	—
Cosenza	Corigliano Calabro	B	—	1
Cremona	Ripalta Nuova	B	—	1
Cuneo	Racconigi	B	—	1
Fiume	Fontana del Conte	B	—	1
Id.	Torrenova di Bist.	B	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Castelluccio Valmag.	O	1	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	2
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Id.	Serracapriola	E	—	1
Frosinone	Ceccano	B	1	—
Id.	Monte S. Giovan. C.	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Gorizia	Gorizia	B	—	1
Lecce	Ugento	O	1	—
Livorno	Piombino	B	1	—
Lucca	Monsummano	B	—	1
Mantova	Suzzara	B	1	—
Milano	Carugate	B	1	—
Modena	Modena	B	1	—
Napoli	Lettere	B	—	1
Id.	Marigliano	B	—	1
Id.	S. Anastasia	B	—	1
Palermo	Castronovo	B	—	1
Id.	Cinisi	B	—	1
Pavia	Carbonara Ticino	B	—	1
Id.	Rosasco	B	—	1
Perugia	Foligno	O	—	1
Id.	Sellano	O	—	1
Pescara	Spoltore	B	—	1
Id.	Tocco di Casauria	O	—	4
Id.	Id.	Cp	—	1
Pola	Dignano d'Istria	B	—	1
Potenza	Corleto Perticara	O	—	1
Id.	Forenza	O	1	—
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Reggio Calabria	S. Eufemia d'Aspr.	O	—	2
Roma	Castelforte	B	1	—
Id.	Castellonorato	B	1	—
Id.	Minturno	B	1	—
Id.	Palestrina	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Salerno	Baronissi	B	—	1
Id.	Pellezzano	B	—	1
Taranto	Avetrana	O	—	1
Terni	Penna in Teverina	B	—	1
Varese	Varese	B	1	—
Vicenza	Thiene	B	—	1
			47	51
	Carbonchio sintomatico.			
Alessandria	Ticineto	B	—	1
Arezzo	Chiusi in Casentino	B	1	—
Chieti (*a*)	S. Salvo	B	—	4
Grosseto	Roccastrada	B	—	1
Roma	Cerveteri	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Id.	SS. Cosmo e Dam.	B	1	—
			3	7
	Afta epizootica.			
Alessandria	Asti	B	—	1
Id.	Francavilla Bisio	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Novi Piemonte	B	1	—
Id.	Villamiroglio	B	1	—
Aquila	Campotosto	BO	—	10
Id.	Roio	BO	12	—
Arezzo	Chiusi in Casentino	B	1	—
Id.	Pieve S. Stefano	B	2	—
Id.	Pratovecchio	B	—	1
Ascoli Piceno	Arquata	BO	2	3
Id.	Montemonaco	B	—	5
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Bagnoli	B	7	—
Id.	Cairano	B	2	—
Id.	Cairano	O	3	—
Id.	Caposele	B	2	—
Id.	Montella	B	9	—
Id.	Nusco	B	10	—
Id.	Paternopoli	B	—	5
Id.	Rocca S. Felice	B	3	—
Id.	S. Angelo dei Lomb.	B	25	13
Id.	Teora	B	9	—
Bergamo	Averara	B	2	—
Id.	Branzi	B	3	—
Id.	Brembate di Sotto	B	—	1
Id.	Brumano	B	1	—
Id.	Curnasco	B	1	—
Id.	Foppolo	B	9	2
Id.	Locatello	B	2	—
Id.	Mezzoldo	B	7	1
Id.	Piazzatorre	B	1	2

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Rota	B	—	1
Id.	Santa Brigida	B	1	1
Id.	Terno d'Isola	B	2	—
Id.	Torre dei Busi	B	—	1
Id.	Schilpario	B	1	3
Id.	Vilminore	B	—	1
Bologna	Bagni della Porretta	B	1	2
Id.	Bentivoglio	B	—	2
Id.	Borgo Panigale	B	1	—
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Castenaso	B	1	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Gaggio Montano	B	—	1
Id.	Granarolo dell'Emil.	B	2	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	Orzano dell'Emilia	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	1	1
Id.	S. Giorgio di Piano	B	—	1
Id.	S. Lazzaro di Saven.	B	—	1
Id.	S. Agata Bolognese	B	—	1
Bolzano	Ultimo	B	1	1
Brescia	Bagolino	B	1	4
Id.	Bovegno	B	—	2
Id.	Breno	B	1	1
Id.	Capo di Ponte	B	1	—
Id.	Cerveno	B	1	—
Id.	Esine	B	3	—
Id.	Ono S. Pietro	B	—	3
Id.	Pontoglio	B	1	—
Caltanissetta (a)	Campofranco	B	1	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Campobasso	Capriate al Volturno	Cp	1	—
Id.	Carpinone	B	1	—
Id.	Ciorlano	B	1	—
Id.	Fontegreca	B	2	—
Id.	Gallo	B	2	—
Id.	Longano	B	4	—
Id.	Roccamandolfi	B	2	—
Id.	Rocchetta al Voltur.	Cp	2	—
Id.	S. Vincenzo al Volt.	B	1	—
Castrogiovanni	Cerami	B	3	—
Id.	Troina	B	4	—
Catania	Licodia	B	1	—
Id.	Mineo	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Vizzini	B	12	—
Catanzaro	Catanzaro	B	1	—
Como	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Gravedona	B	1	—
Id.	Montemezzo	B	1	—
Id.	Mozzate	B	2	—
Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Pellio di Sopra	B	1	—
Id.	Robbiate	B	1	—
Id.	S. Fedele	B	1	—
Cuneo	Acceglio	B	2	—
Id.	Chiusa di Pesio	B	4	1
Id.	Frabosa Sottana	B	1	—
Id.	Govone	B	1	—
Id.	Limone Piemonte	B	1	—
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Peveragno	B	1	1
Id.	Piobesi d'Alba	B	1	—
Id.	Tenda	B	1	—
Ferrara	Berra	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	15	—
Id.	Cento	B	5	2
Id.	Codigoro	B	2	2
Id.	Copparo	B	8	1
Id.	Ferrara	B	5	4
Id.	Formignana	B	2	—
Id.	Jolanda	B	3	—
Id.	Massafiscaglia	B	2	—
Id.	Migliarino	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	5	—
Id.	Ostellato	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	8	1
Id.	Vigarano	B	4	2
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Pontassieve	B	—	1
Forlì	Forlì	B	1	1
Id.	Forlimpopoli	B	—	2
Id.	S. Sofia	B	2	4
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Id.	Genova	B	1	1
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Imperia	Aurigo	B	1	—
Id.	Dolcedo	B	4	—
Id.	Pantasina	B	1	—
Id.	Rezzo	B	1	—
Id.	Rocchetta Nervina	B	5	—
Id.	S. Lazzaro Reale	B	1	—
Id.	Ventimiglia	B	1	—
Id.	Ville S. Pietro	B	4	—
Lucca	Capannori	B	1	1
Id.	Careggine	B	4	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Seravezza	B	—	2
Id.	Vagli Sotto	B	3	—
Id.	Villa Collemandina	BO	1	4
Macerata	Castel S. Angelo	B	5	—
Id.	Fiastra	B	—	1
Id.	Montecavallo	B	8	5
Id.	Serravalle	O	1	7
Messina	Mistretta	B	2	—
Modena	Formigine	B	3	—
Id.	Guiglia	B	1	1
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Montecreto	B	2	—
Id.	Montese	B	12	—
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Pavullo nel Frign.	B	8	—
Id.	Pievepelago	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	1	—
Id.	Sestola	B	19	—
Id.	Zocca	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Cameri	B	1	—
Palermo	Sclafani	B	2	—
Parma	Borgo San Donnino	B	1	—
Id.	Busseto	B	6	—
Id.	Calestano	B	2	—
Id.	San Secondo	B	1	—
Id.	Sorbolo	B	2	—
Pavia	Belgioioso	B	—	2
Id.	Bornasco	B	—	1
Perugia	Foligno	B	8	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Perugia	Norcia	O	3	—
Id.	Perugia	B	7	3
Id.	Preci	B	1	—
Id.	Sellano	B	3	3
Id.	Umbertide	B	3	—
Piacenza	Alseno	B	1	1
Id.	Borgonovo Val Tid.	B	1	1
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	1	1
Pisa	Pontedera	B	—	2
Id.	S. Maria a Monte	B	1	—
Pistoia	Montale	B	1	—
Id.	Pistoia	B	1	—
Id.	S. Marcello Pistoiese	B	8	—
Potenza	Albano di Lucania	B	3	—
Id.	Brindisi Montagna	B	—	1
Id.	Pignola	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Potenza	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	1	—
Id.	Ravenna	B	5	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
Rieti	Accumoli	B	—	6
Id.	Amatrice	O	—	2
Id.	Antrodoco	B	2	—
Id.	Borbona	O	1	—
Id.	Borgovelino	B	1	—
Id.	Castel S. Angelo	B	2	—
Id.	Cittaducàle	B	19	13
Id.	Cittareale	B	7	—
Id.	Fiamignano	B	1	—
Id.	Leonessa	BO	1	2
Id.	Magliano Sabina	B	—	2
Id.	Petrella	B	3	—
Id.	Posta	O	—	1
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Montelibretti	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Roma	B	3	1
Rovigo	Gaiba	B	3	—
Id.	Occhiobello	B	2	—
Salerno	Acerno	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cp	—	1
Id.	Giffoni Valle Piana	B	—	1
Savona	Savona	B	1	—
Sondrio	Albaredo	B	—	1
Id.	Bema	B	—	1
Id.	Talamona	B	1	1
Id.	Tartano	B	—	1
Teramo	Castelli	B	—	2
Terni	Narni	B	2	—
Torino	Balme	B	3	—
Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Bousson	B	1	—
Id.	Bussoleno	B	1	—
Id.	Carignano	B	5	—
Id.	Carmagnola	B	2	—
Id.	Cesana Torinese	B	1	—
Id.	Champlas-du-Col	B	1	—
Id.	Chiavrie	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Torino	Chiomonte	B	1	—
Id.	Coassolo Torinese	B	—	2
Id.	Coazze	B	10	3
Id.	Ferrera Cenisio	B	1	—
Id.	Germagnano	B	2	—
Id.	Giaveno	B	—	1
Id.	Gignod	B	10	—
Id.	Gravere	B	1	—
Id.	Lemie	B	1	—
Id.	Morgex	B	8	—
Id.	Pino Torinese	B	2	—
Id.	Pragelato	B	4	1
Id.	Rhêmes-Notre-Dame	B	11	—
Id.	San Giorio	B	1	—
Id.	Saint-Pierre	B	7	—
Id.	Torino	B	2	1
Id.	Valsavaranche	B	10	—
Id.	Verrua Savoia	B	1	—
Trento	Bersone	B	2	—
Id.	Brez	B	1	1
Id.	Castelfondo	B	—	1
Id.	Castello	B	1	—
Id.	Cimego	B	1	—
Id.	Cloz	B	—	1
Id.	Condino	B	1	1
Id.	Daone	B	15	1
Id.	Lauregno	B	1	—
Id.	Pelo	B	1	—
Id.	Vermiglio	B	2	2
Udine	Muzzana del Turg.	B	1	—
Varese	Ispra	B	2	—
Venezia	Martellago	B	—	1
Vercelli	Borgovercelli	B	—	1
Verona	Cerea	B	1	—
Viterbo	Bieda	B	1	—
Id.	Castel d'Elia	B	5	—
Id.	Tuscania	B	1	—
Id.	Vetralla	B	1	—
			619	207
	Malattie infettive dei suini.			
Aquila	Pescina	S	1	2
Id.	Pratola Peligna	S	2	—
Arezzo	Montevarchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	—	1
Id.	Force	S	3	—
Avellino	Roccabascerana	S	1	2
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Caldaro	S	—	2
Campobasso	Agnone	S	1	1
Cuneo	Piasco	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Id.	Mattuglie	S	—	1
Foggia	Lesina	S	3	—
Id.	Pietra Montecorvino	S	—	1
Id.	S. Paolo Civitate	S	1	—
Frosinone	Aquino	S	2	—
Id.	Castrocielo	S	1	—
Id.	Pontecorvo	S	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	S	1	—
Modena	Concordia sulla Secc.	S	2	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Novara	Agrate Conturbia	S	1	—
Parma	Calestano	S	3	—
Pavia	Belgioioso	S	1	—
Id.	Filighera	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Forenza	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	1	—
Reggio Emilia	Castelnovo di Sotto	S	1	—
Id.	S. Ilario	S	1	—
Roma	Canale Monterano	S	1	—
Id.	Roccasecca	S	1	—
Id.	Roma	S	1	—
Id.	Sonnino	S	1	—
Siena	Siena	S	1	—
Teramo	Civitella del Tronto	S	—	1
Id.	Isola del Gran Sasso	S	—	1
Trento	Luserna	S	—	1
Treviso	Pederobba	S	—	1
Trieste	Trieste	S	6	—
Udine	Moruzzo	S	—	1
Venezia	Torre di Mosto	S	—	1
Viterbo	Bieda	S	1	—
			43	20

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bologna	Castiglione dei Pep.	E	—	1
Modena	Vignola	E	—	1
Napoli	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Grumo Nevano	E	—	1
Id.	Napoli	E	3	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	E	—	1
			3	6

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Cianciana	E	2	—
Aquila	Aquila	E	1	—
Avellino	Avellino	E	1	—
Id.	Monteforte	E	1	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Bari	Gravina di Puglia	E	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—
Id.	Terlizzi	E	1	—
Brindisi	Torre S. Susanna	E	—	1
Caltanissetta (*a*)	Riesi	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Fiumefreddo	E	4	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Id.	Zafferana	E	4	—
Genova	Pieve Ligure	E	1	—
Napoli	Afragola	E	5	—
Id.	Carinola	E	3	—
Id.	Gragnano	E	2	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	13	2

Segue *Farcino cripticoccico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Pomigliano	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	6	—
Id.	Terzigno	E	2	—
Palermo	Palermo	E	69	1
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Cetara	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	—	1
Id.	Pagani	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	3	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	S. Marzano sul Sar.	E	2	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	2	1
			141	7

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	3	—
Id.	Montemarciano	Cn	1	1
Arezzo	Castelfranco di Sop.	Cn	—	1
Brindisi	Fosano	E	—	1
Caltanissetta (*a*)	Riesi	Cn	5	—
Foggia	Rignano Garganico	Cn	1	—
Lecce	Lequile	Cn	—	1
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Aversa	Cn	—	2
Id.	Frattamaggiore	Cn	—	2
Id.	Mondragone	Cn	1	—
Id.	Napoli	Cn	1	15
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Pozzuoli	Cn	—	2
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	15	3
Id.	Id.	Fl	—	1
Id.	Id.	Scim.	—	1
Piacenza	Sarmato	Cn	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	Cn	—	1
Taranto	Laterza	E	1	—
Varese	Saronno	Cn	1	—
			29	36

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Camarda	O	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Bari	Gravina in Puglia	O	1	—
Campobasso	Pietrabbondante	O	1	—
Foggia	Alberona	O	1	—
Id.	Carpino	O	1	—
Id.	Casalvecchio	O	1	—
Id.	Celle S. Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Orta Nova	E	—	1
Id.	Troia	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	2	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Perugia	Foligno	O	7	—
Id.	Visso	O	1	—
Potenza	Bella	O	2	—
Id.	Forenza	O	2	—
Id.	Lavello	O	2	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	Ricigliano	O	4	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	6	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Terni	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Bassanello	O	3	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			52	3
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Balsorano	O Cp	1	—
Id.	Scanno	O	1	—
Avellino	Vallata	O	4	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	1	—
Potenza	Carbone	O	1	—
Rieti	Amatrice	O	1	—
Id.	Petrella Salto	Cp	1	—
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Roccasecca	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Teramo	Crognaleto	Cp	—	1
Viterbo	Bieda	O	2	—
Id.	Bagnoregio	O Cp	1	—
			19	1
	Vaiuolo ovino.			
Aquila	Oricola	O	1	—
Arezzo	Ortignano Raggiolo	O	—	3
Bari	Altamura	O	1	—
Id.	Gravina in Puglia	O	1	—
Foggia	Manfredonia	O	—	3
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Id.	Veroli	O	1	—
Grosseto	Grosseto	O	1	—
Id.	Magliano in Toscana	O	—	1
Id.	Massa Marittima	O	4	—
Macerata	Serravalle	O	1	—
Modena	Pievepelago	O	5	—
	Segue Vaiuolo ovino.			
Modena	Riolunato	O	1	—
Perugia	Foligno	O	—	1
Potenza	Lavello	O	2	—
Rieti	Borbona	O	1	—
Id.	Rivodutri	O	—	1
Roma	Roma	O	1	—
Id.	Subiaco	O	1	—
Salerno	Roscigno	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	—	1
			25	10
Barbone dei bufali.				
Salerno	Eboli	Bf	1	—
Id.	Pontecagnano	Bf	—	1
			1	1
Diarrea dei vitelli.				
Teramo	Torricella Sicura	B	—	1
Influenza del cavallo.				
Brindisi	Torre S. Susanna	E	1	—
Campobasso	Rocchetta al Voltur.	E	5	—
Id.	S. Vincenzo al Volt.	E	3	1
Foggia	Serracapriola	E	3	—
Id.	Chienti	E	1	—
Piacenza	Piacenza	E	—	1
			13	2
Tubercolosi bovina.				
Messina	Milazzo	B	—	1
Salerno	Angri	B	—	1
Udine	Scodovacca	B	—	1
			—	3
Peste aviaria.				
Novara	Novara	P	2	2
Colera dei polli.				
Parma	Calestano	P	2	—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	34	63	98
Carbonchio sintomatico	5	7	10
Afta epizootica	54	268	826
Malattie infettive dei suini	26	42	63
Morva	4	6	9
Farcino criptococcico	11	37	148
Rabbia	12	23	65
Rogna	15	31	55

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	9	16	20
Vaiuolo ovino	14	23	35
Barbone dei bufali	1	2	2
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Influenza del cavallo	4	6	15
Tubercolosi bovina	3	3	3
Peste aviaria	1	1	4
Colera dei polli	1	1	2

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*
(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2791 — Data della ricevuta: 18 giugno 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Milano Intendenza — Intestazione della ricevuta: Luigi-Vittore-Vittoria ed Angelica fu nob. Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1400 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 28 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Brescia Intendenza — Intestazione della ricevuta: Bignetti Giuseppe di Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 245 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 645 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Brescia Intendenza — Intestazione della ricevuta: Castelnovi Agnese fu G. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 115.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 551 — Data della ricevuta: 22 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Messina Intendenza — Intestazione della ricevuta: D'Angelo Rosario fu Luigi e comune di Mistretta — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 60 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1920, 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data della ricevuta: 29 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Genova Tesoreria — Intestazione della ricevuta: Queirolo Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Rendita: L. 308 consolidato 3.50 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data della ricevuta: 13 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ferrara Tesoreria — Intestazione della ricevuta: Poltronieri Luigi fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 35 consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 agosto 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.